



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Dott. Luigi CASO | Giudice componente |
| - Avv. Andrea SEGATO | Giudice componente |

riunitasi in data 11 luglio 2024 in collegamento su piattaforma “Zoom” con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del reclamante signor Angelo Ciampi, del suo difensore Avv. Alessandro Biasioli, nonché dell'Avv. Prof. Guido Valori per la F.I.R., altresì presente il signor Giuseppe Calicchio, Presidente Comitato Regionale Campania ha emesso la

DECISIONE N. 02 / S.S. 2024-2025

§ § §

Il tesserato Angelo Ciampi, con l'assistenza dell'Avv. Alessandro Biasioli, ha proposto “*Reclamo*” avverso la validità dell'Assemblea dei tecnici F.I.R. della provincia di Benevento svoltasi il 28.06.2024 e la conseguente elezione del delegato tecnico provinciale, a suo avviso affetta da “*vizi procedurali*” tali da determinarne la nullità o annullabilità in conseguenza di un “... *illegittimo impedimento alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto*”.

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Come più diffusamente dedotto nell'atto introduttivo, i lavori elettorali avrebbero avuto un "andamento anomalo", in quanto "... *la fase di registrazione e accreditamento durava infatti pochi minuti venendo inspiegabilmente chiusa alle ore 18,15 (doc. 7) tra lo sconcerto e stupore dei presenti, nonostante alcuni tecnici si stessero registrando ed altri fossero in attesa*", così da impedire a tre di loro – portatori di deleghe, per complessivi 8 voti – di partecipare alla votazione.

Afferma il signor Ciampi, classificatosi secondo all'esito della votazione, che "*mentre si concludeva la riunione ... unitamente al sig. Aldo Guerra dichiarava all'assemblea l'irregolare svolgimento dell'assemblea con conseguente necessità di impugnazione e di ri-celebrazione della stessa*".

Il verbale sarebbe stato "*palesamente inattendibile e non idoneo a rappresentare fedelmente lo svolgimento dei fatti e delle determinazioni assembleari*" in quanto redatto a mano, privo di numerazione, timbri o firme di congiunzione, senza l'indicazione dell'ora di chiusura, nonché contenente cancellazioni significative, omissioni e contraddizioni oggettive, e senza riportare, se non in termini edulcorati, la volontà del reclamante e di altro tesserato, il signor Guerra, "*di opporsi a tale situazione gravandola anche al fine di ottenere una nuova votazione*".

Ribadita la irregolarità della assemblea (per la assenza di indicazioni circa le modalità di suo svolgimento nell'avviso di convocazione, per contemporanea indizione di altre assemblee provinciali e per la eterogeneità delle modalità di convocazione delle stesse), ha chiesto a questa Corte di "*dichiarare nulla l'assemblea di cui al reclamo e/o*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

annullare la stessa e le pertinenti deliberazioni, con le relative nomine e proclamazioni elettorali, nonché annullare tutti gli atti antecedenti, presupposti e consequenziali, e per l'effetto disporre una nuova convocazione dell'assemblea unitamente a tutti gli atti necessari e consequenziali", atteso che i presenti avrebbero potuto legittimamente ritenere che "la fase preliminare, registrazione e accreditamento, sarebbe durata almeno un'ora come peraltro di prassi nelle altre regioni di Italia".

In via istruttoria, il reclamante depositava in atti copia del Verbale, una lettera del 20.06.2024 inviata al Comitato Campano FIR, la comunicazione 19.06.2024 del Comitato stesso, e le dichiarazioni dei signori De Minico (con deleghe di voto), Russo (con deleghe di voto) e Iannone.

*

Fissata con modalità telematiche l'udienza del 11 luglio 2024 veniva disposta la comunicazione degli atti alla FIR e al Comitato Regionale Campania (in persona dei rispettivi Presidenti), nonché al Segretario Generale.

La FIR si è costituita con il patrocinio dell'Avv. Prof. Guido Valori, deducendo la inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità del reclamo, e la sua infondatezza nel merito.

In particolare, la difesa della Federazione ha evidenziato la *"mancata osservanza della procedura prevista dalle norme federali per la presentazione del preannuncio di reclamo"* ex art. 40.7 del Regolamento Organico vigente, applicabile ai sensi dell'art. 40.11 anche alle Assemblee Territoriali, e la *"... carenza di legittimazione attiva del Sig. Angelo Campi*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

a presentare tale impugnazione che, in concreto riguarda, la mancata registrazione al voto di n. 3 soggetti tesserati come tecnici, portatori nel complesso, di n. 3 voti e n. 6 deleghe” ed eccepito la omessa notifica del reclamo alla parte controinteressata.

Secondo la FIR il signor Ciampi non avrebbe legittimazione a far valere eventuali violazioni di diritti di terzi, uno solo dei quali avrebbe espresso contestazioni in merito allo svolgimento dei lavori assembleari, peraltro, senza coltivare oltre la doglianza.

Ciò posto, evidenziava come le contestazioni riportate dal reclamante non colgono nel segno, essendo risultato che detti tesserati non avevano superato il vaglio di ammissione al voto nella fase di accreditamento, per le ragioni indicate nella richiamata memoria difensiva.

*

Nel corso della udienza telematica è intervenuto il ricorrente, il quale ha dichiarato di aver tempestivamente rappresentato la propria intenzione di contestare la validità dell'assemblea, ma di aver appreso solo in un secondo momento, dopo aver letto il verbale, che la stessa non era stata verbalizzata.

L'Avv. Biasiolo, dal proprio canto, ha rappresentato di essersi attivato tempestivamente per notificare al controinteressato il reclamo (come da documento n. 7 in atti), ma di non aver avuto la disponibilità dell'indirizzo cui inoltrare l'atto, reperito a seguito di una ricerca sul web solo successivamente, e di avervi comunque provveduto.

4



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ha ribadito la inadeguatezza del termine indicato in verbale per la corretta verifica delle presenze, contestando l'esclusione di alcuni aventi diritto al voto, motivata dal fatto che si fossero allontanati per qualche minuto dal luogo di svolgimento dell'assemblea, deducendo, altresì, che il reclamo supera la c.d. "prova di resistenza" ove si consideri il diverso esito che avrebbe avuto l'elezione se tutti gli aventi diritto fossero stati ammessi ad esprimere il proprio voto.

In corso di dibattimento è intervenuto il signor Giuseppe Calicchio, Presidente del Comitato Regionale Campania, facendo presente che l'attività federale cessa nel momento in cui si costituisce l'Ufficio di Presidenza; che la verifica dei votanti si è chiusa quando non vi era più nessuno da registrare, e che non vi è stata alcuna incidenza sulla regolarità delle operazioni in ragione della contestuale indizione di altre assemblee territoriali, essendo disponibili sale contigue, ed essendo andata deserta quella riservata ai tecnici di Avellino.

L'Avv. Valori si è riportato alla propria Memoria versata in atti, sostenendo che l'identificazione del luogo della notificazione costituisce onere della parte che intenda procedervi, e che l'indirizzo del destinatario sarebbe stato agevolmente individuabile rivolgendosi alla società di appartenenza del soggetto eletto, quale controinteressato.

Ha dedotto che, in ogni caso, il reclamo è inammissibile in quanto non preannunciato a verbale, come richiesto dalla vigente normativa.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Quanto alle modalità di svolgimento dell'assemblea, ne ha valorizzato il carattere informale, sottolineando che le relative regole sono state ampiamente diffuse dalla Federazione, con linee guida e modelli fac-simile. Ha contestato espressamente la circostanza secondo cui ci sarebbero stati soggetti, aventi diritto al voto, che non sono stati ammessi, e che la votazione avrebbe potuto avere diverso esito, alla luce del verbale in atti, per non essere i fatti dedotti dal reclamante supportati da alcuna prova.

L'Avv. Biasiolo ha replicato sostenendo che la verità di quanto dedotto dal proprio assistito troverebbe conferma nell'ultimo capoverso del verbale (pag. 4) ove si riporta che "*...le operazioni di voto sono iniziate alle ore 18:18 ...*".

Da ultimo, il signor Ciampi ha ribadito che alcuni aventi diritto avevano preannunciato il loro imminente arrivo, ma le operazioni di ammissione al voto sono state chiuse impedendo loro di prendere parte alla votazione.

Così esaurito il dibattimento, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo, alla presenza dei legali costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che l'eccezione relativa alla mancata verbalizzazione della volontà di proporre reclamo per contestare la validità dell'assemblea e il conseguente esito, formulata dalla difesa della Federazione Italiana Rugby, sia fondata e, pertanto, che il reclamo debba dichiararsi inammissibile.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

L'art. 40 del Regolamento Organico, testualmente, al comma 7, recita:
“Eventuali contestazioni circa la validità dell'Assemblea, possono essere presentate mediante reclamo scritto alla Corte Federale d'Appello, entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, purché, a pena di inammissibilità, il reclamo sia espressamente preannunciato al Presidente con richiesta di redazione della relativa riserva nel verbale assembleare”, precisando, al comma 11, che “Analoghe procedure dovranno essere seguita anche nelle Assemblee elettive degli Organi Territoriali, per quanto compatibili, nelle elezioni delle relative cariche”.

La mancanza di una espressa dichiarazione della intenzione di proporre reclamo per contestare la validità dell'assemblea, non presente nel verbale, rende conto delle ragioni della decisione e superflua la disamina delle ulteriori questioni sottoposte alla attenzione del Collegio che, pertanto, devono ritenersi assorbite.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello,
ogni diversa istanza disattesa, dichiara inammissibile il reclamo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12/07/2024



Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 12/07/2024 13:19:13

PUBBLICATA

N. 12/07/2024

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it